

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. A04330 del 29/05/2013

Proposta n. 8152 del 28/05/2013

**Oggetto:**

Reg. (CE) n. 1698/2005 - Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Pacchetto Giovani (misure 112, 114 e 121) - ditta Schiavone Michele Antonio - Ricorso gerarchico avverso la proposta di non ammissibilità - ricorso accolto.

**Proponente:**

Estensore	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005 – Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Pacchetto Giovani (misure 112, 114 e 121) – ditta Schiavone Michele Antonio – Ricorso gerarchico avverso la proposta di **non ammissibilità** – ricorso accolto.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,  
CACCIA E PESCA

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A03497 del 06 maggio 2013, concernente: *“Delega ex art. 166 del r.r. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”*;

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea con la quale sono stati adottati *“Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale periodo programmazione 2007/2013”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 20 giugno 2006 concernente *“Le strategie per il programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata approvata la *“Proposta del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013”*;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente *“Reg. (CE) 1698/2005. Presa d’atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008 e successive mm. e ii., con la quale sono state approvate le disposizioni, nonché i bandi pubblici per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

CONSIDERATO che la ditta **Schiavone Michele Antonio** ha presentato in data 01/03/2012 domanda di finanziamento (codice AGEA n. 8475914235) relativa al Pacchetto Giovani (misure 112, 114 e 121) del citato Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

CONSIDERATO che, a seguito di istruttoria della sopracitata domanda, con nota prot. n. 7700 del 08/01/2013 l’Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo ha comunicato alla ditta la **non ammissibilità** del progetto in quanto non rispondente *“agli obiettivi e alle finalità previste nella misura 121 (art. 1 DGR 368/2011) ed i documenti allegati non sono rispondenti nel contenuto a quelli richiesti dall’avviso pubblico”*;

CONSIDERATO che, dopo aver ricevuto la sopracitata nota prot. n. 7700, la ditta **Schiavone Michele Antonio** ha presentato, nei termini indicati nella nota stessa, relative controdeduzioni (acquisite al prot. n. 26317 del 21/01/2013 dall’ASPА di Viterbo) e successivamente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione

in merito, ha inoltrato ricorso gerarchico a questa Direzione Regionale, acquisito al protocollo n. 82365 in data 01/03/2013;

ESAMINATE le argomentazioni fornite dalla ditta nel ricorso gerarchico, la documentazione a corredo dello stesso e gli atti presenti nel fascicolo originale di domanda;

RITENUTO di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta **Schiavone Michele Antonio** per le seguenti motivazioni:

- le carenze documentali riscontrate (inadeguatezza dell'elaborato grafico, mancanza dei parziali che concorrono a determinare i totali delle voci di spesa nel computo metrico, mancanza di chiarezza in alcuni aspetti della relazione tecnica) non sono tali da non poter trovare ristoro tramite richiesta alla ditta di integrazioni o rettifiche, in forza di quanto previsto dall'art. 10.2 del bando e dall'Allegato A alla determinazione n. C1340 del 10/06/2009;
- per quanto riguarda la contestata mancata rispondenza agli obiettivi e alle finalità previste per la misura 121, la valutazione appare fondata su considerazioni di mero carattere soggettivo (*la scelta della razza Assaf e la consequenziale organizzazione dell'allevamento in stabulazione fissa limita le possibilità dell'azienda di accedere alle forme di sostegno pubblico.... configura una tipologia di gestione aziendale in netta controtendenza rispetto agli indirizzi comunitari....*) e non suffragata da dati obiettivi (ad es. analisi di mercato da poter contrapporre a quella proposta dalla ditta, una dimostrazione con cifre concrete che l'investimento proposto non migliora il rendimento globale dell'azienda, ecc.); tra l'altro gli elevati prezzi che si riscontrano sul mercato per i capi di razza Assaf non avvalorano tali osservazioni;
- l'eventuale sovradimensionamento degli investimenti proposti avrebbe potuto trovare soluzione tramite la richiesta di una rivisitazione degli stessi, anche alla luce del fatto che l'art. 4 del bando non prevede l'immediata cantierabilità per gli investimenti strutturali in ambito Pacchetto Giovani;

CONSIDERATO che nella nota dell'ASPA di Viterbo prot. n. 7700 del 08/01/2013 non si rinvencono ulteriori motivi a supporto del provvedimento di non ammissibilità;

#### **DETERMINA**

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di accogliere il ricorso gerarchico proposto dalla ditta **Schiavone Michele Antonio** avverso la proposta di non ammissibilità prot. n. 7700 del 08/01/2013 della domanda codice AGEA n. 8475914235, presentata per accedere ai benefici previsti dal PSR 2007/2013, pacchetto giovani;
- di dare incarico all'Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo, struttura competente per territorio, di predisporre gli atti consequenziali e di notificare il provvedimento alla ditta interessata.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento non ricorre nelle casistiche di cui all'art. 26 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRETTORE  
Dr. Roberto Ottaviani